

REP 4064
DEL 11/03/2019

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA E FONDAZIONE
PER L'INNOVAZIONE URBANA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' STATUTARIE.**



tra

il Comune di Bologna (C.F. 01232710374) – Dipartimento Cultura e Promozione della Città, per il quale interviene il Capo Dipartimento Ing. Osvaldo Panaro, domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Maggiore 6, (in seguito anche "Comune")

e

la Fondazione per l'Innovazione Urbana (C.F. 91228470372), con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, in persona del Presidente, Prof. Raffaele Laudani, domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Maggiore 6 (in seguito anche "Fondazione");
congiuntamente di seguito definiti "le Parti"

Premesso:

- che con deliberazione consiliare O.d.G. n. 424 del 4 dicembre 2017, P.G. n. 411449/2017, veniva approvata la costituzione di una Fondazione, derivante dalla trasformazione del preesistente "Comitato Urban Center Bologna", avente lo scopo di sviluppare ed ampliare i progetti di collaborazione nel campo dell'innovazione urbana, stimolando la partecipazione dei cittadini e le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, sperimentando e promuovendo nuove ricerche e azioni, con una particolare attenzione ai temi legati alle nuove economie e all'innovazione tecnologica, all'ambiente e alla mobilità, alla pianificazione e alla rigenerazione

R

urbana, alla cura del territorio e della comunità, sia dal punto di vista fisico che immateriale;

- che la Fondazione è stata costituita per iniziativa dei soci fondatori (Comune di Bologna e Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna) in data 21 dicembre 2017, con rogito redatto dal notaio Camilla Chiusoli, rep. 21 dicembre 2017, fasc. 2663;

- che l'assemblea, nella sua prima seduta, tenutasi in data 8 marzo 2018, ha provveduto alle nomine degli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione, che è pertanto pienamente operativa per il perseguimento dei propri scopi statutari;

- che con determinazione del direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia Romagna, PG N. 7764 del 24/05/2018, è stata disposta l'iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e della L.R. 13 novembre 2001, n. 37, nel Registro regionale delle persone giuridiche, della Fondazione denominata "Fondazione per l'Innovazione Urbana" con sede legale in Bologna (BO);

- che lo statuto della Fondazione per l'Innovazione Urbana, "Allegato A" all'Atto Costitutivo, redatto con rogito redatto dal notaio Camilla Chiusoli in data 21 dicembre 2017, rep. 21 dicembre 2017, fasc. 2663, afferma al suo Art 2 che la Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e svolge le proprie attività nel territorio della Regione Emilia Romagna. Scopo della Fondazione è quello di realizzare attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della collettività nel campo della trasformazione urbana e dell'innovazione,



dandone adeguata informazione, stimolando la partecipazione dei cittadini, delle studentesse e degli studenti dell'Università di Bologna,

e le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, sperimentando e promuovendo nuove ricerche e azioni, con una particolare attenzione ai temi legati alla cura del territorio e delle comunità cittadina ed universitaria, sia dal punto di vista materiale che immateriale, alla pianificazione e alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, alla città resiliente, all'economia urbana e all'innovazione tecnologica;

Premesso inoltre:

- che la citata deliberazione consiliare P.G. 411449/2017 ha previsto, fra l'altro, che la Fondazione operi, in continuità con le attività progettuali del Comitato Urban Center Bologna, nei locali di Sala Borsa già in uso al Comitato;

- che la stessa deliberazione ha previsto che il Comune di Bologna, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, supporti le attività della Fondazione per l'Innovazione Urbana erogando alla stessa un contributo annuo pari ad euro 300.000,00;

- che con deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 461613/2018, del 6 novembre 2018, sono stati precisamente individuati i nuovi spazi (all'interno di Palazzo d'Accursio) destinati ad ospitare le funzioni istituzionali e statutarie della Fondazione;

- che occorre definire i termini della collaborazione con la Fondazione per l'Innovazione Urbana con riguardo alle condizioni di utilizzo degli spazi e delle ulteriori forme di sostegno alla sue attività,



in coerenza con le deliberazioni P.G. 411449/2017 e P.G. 461613/2018, sopra richiamate;

Tutto ciò premesso, tra Comune e Fondazione si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE, OGGETTO E DURATA

Le parti richiamano le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione ha ad oggetto la concessione di spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali e statutarie della Fondazione per l'Innovazione Urbana.

La convenzione ha una durata di sei anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, con provvedimento espresso della Amministrazione, in relazione al permanere delle finalità della Fondazione, al permanere del rapporto istituzionale con il Comune di Bologna e in relazione alla prosecuzione e al consolidamento delle attività statutarie della Fondazione.

ART. 2 – IMMOBILI E SPAZI DESTINATI A OSPITARE LA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA

In relazione a quanto sopra esposto il Comune di Bologna assegna alla Fondazione, per lo svolgimento delle sue attività statutarie ed istituzionali, alcuni locali all'interno di Palazzo d'Accursio, meglio identificati, con numerazione da A6 a D5, nella planimetria allegata.

Si precisa che lo spazio identificato dalle coordinate "A6" è destinato a sede della Fondazione e ad ospitarne gli uffici e l'attività amministrativa.



Gli altri spazi sono destinati ad ospitare le attività di carattere progettuale, partecipativo e informativo previste dallo Statuto.

Le modalità di utilizzo della Sala Tassinari (identificata dalle coordinate "A9"), dovranno essere concordate con l'ufficio di Gabinetto del Sindaco.

In caso di indisponibilità relativa ad uno o più degli spazi sopra elencati, il Comune e la Fondazione si impegnano a garantire la continuità delle attività laboratoriali, ricercando soluzioni alternative e contestualmente individuando spazi con caratteristiche idonee, in modo da consentire la prosecuzione delle attività senza soluzione di continuità.

ART. 3 – UTENZE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

In considerazione dello specifico interesse dell'Ente e della comunità civica alle attività della Fondazione, il Comune si farà carico delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rete trasmissione dati, rete telefonia fissa), delle pulizie e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati alle attività statutarie della Fondazione, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

La Fondazione si farà carico delle spese di pulizia e del pagamento della TARI limitatamente allo spazio utilizzato come propria sede amministrativa (identificato dalle coordinate "A6").

La Fondazione si farà carico delle utenze legate ad eventi e iniziative straordinarie qualora le corrispondenti spese non risultino comprese nei contratti di somministrazione in essere.



Handwritten signature or mark.

La Fondazione si farà carico della gestione degli spazi sostenendo spese per guardiania, custodia, pulizia dei locali non incluse nei contratti di servizio generali stipulati dal Comune di Bologna.

Le eventuali migliorie ed addizioni apportate dalla Fondazione agli immobili, nonché ai loro impianti ed attrezzature tecnologiche rimarranno, alla cessazione della convenzione, di proprietà del Comune.

ART. 4 – UTILIZZO DEGLI SPAZI DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare, d'intesa con la Fondazione, gli spazi assegnati alla stessa per proprie finalità istituzionali.

ART. 5 – CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Il Comune di Bologna, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, intende supportare le attività della Fondazione per l'Innovazione Urbana erogando alla stessa un contributo annuo pari ad euro 300.000,00. Inoltre, il Comune di Bologna potrà sostenere specifiche attività progettuali con contributi aggiuntivi oggetto di apposita deliberazione.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è responsabile della corretta gestione di tutte le attività e progettualità aperte al pubblico.

La Fondazione espressamente manleva il Comune di Bologna da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento delle proprie attività all'interno degli spazi assegnati.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Fondazione, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

conduzione dei locali, strutture, aree e beni loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;

preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;

committenza di lavori e servizi;

organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre;

danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba;

danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;

PL

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Fondazione, che partecipino all'attività oggetto della concessione a

qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Fondazione si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

C. Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni ricevuti in concessione dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione con la presente convenzione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi



accessori recante specifica clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti della Fondazione per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

La Fondazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà della Fondazione stessa o da essa tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa, nonché di garanzia "Ricorso Terzi" (per quest'ultima per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00).

Il Comune sarà tenuto indenne per i danni eventualmente non garantiti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla Fondazione o da quelle stipulate dai terzi cui la Fondazione abbia concesso l'uso di spazi e/o attrezzature. In proposito è a cura e responsabilità della Fondazione verificare che i predetti soggetti terzi siano dotati di idonee e valide polizze assicurative di Responsabilità Civile a copertura delle responsabilità proprie che gli derivano ai sensi di Legge nell'ambito delle attività di cui agli accordi che verranno stipulati con la Fondazione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dalla Fondazione, non esonerano la



RL

stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa
incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in
parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo
scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio è fatto obbligo alla Fondazione di
produrre all' U.I. Amministrazione e Controllo di Gestione del
Dipartimento Cultura e Promozione della Città dell'Amministrazione
Comunale idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto
sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità
della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della
presente convenzione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Comune potrà disporre la risoluzione della presente convenzione in
caso di grave inadempimento agli impegni assunti da cui possa
derivare il mancato conseguimento degli obiettivi statutari della
Fondazione. La concessione degli spazi potrà essere revocata a
fronte di particolari e preminenti esigenze di carattere pubblico
connesse alla necessità per il Comune di rientrare nella piena
disponibilità degli immobili.

ART. 9 - REGISTRAZIONE - SPESE

Tutte le spese relative alla formalizzazione della presente
convenzione sono a carico della Fondazione.

La Fondazione dovrà provvedere alla registrazione della
convenzione nei termini di legge.

ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione,
è competente il Foro di Bologna.

ALLEGATI

Planimetrie degli spazi destinati a ospitare le attività della
Fondazione

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, 11/03/2019

Per la Fondazione

Il Presidente, Raffaele Laudani



Per il Comune

Il Direttore del Dipartimento Cultura e Promozione della Città

Osvaldo Panaro

Il Capo Dipartimento
Osvaldo Panaro



